Civile Ord. Sez. 5 Num. 27361 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: LO SARDO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 20/10/2026

TARSU TARES TARI
ACCERTAMENTO
OMESSA IMPUGNAZIONE DEL PRODROMICO SOLLECITO DI PAGAMENTO
INCIDENZA SULL'IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11360/2023 R.G., proposto

DA

Comune di Pozzuoli (NA), in persona del dirigente dell'Avvocatura Comunale *pro tempore*, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di determinazione resa dal dirigente della Direzione 2 – Coordinamento Entrate del medesimo Comune il 26 aprile 2023, n. 849, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela De Franciscis, con studio in Caserta, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *avvcarmeladefranciscis@legalmail.it*), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

"*Lo Scoglio S.r.l.*", con sede in Pozzuoli (NA), in persona dell'amministratore unico *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Garzilli e dall'Avv. Enrico Carlomagno, entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliata in

Roma presso lo studio secondario del primo difensore (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *massimogarzilli@avvocati-napoli.legalmail.it*), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 24 marzo 2023, n. 2042/3/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Pozzuoli (NA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 24 marzo 2023, n. 2042/3/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 16548 del 21 dicembre 2020, notificato il 29 dicembre 2020, da parte del medesimo Comune nei confronti della "*Lo Scoglio S.r.l.*" per l'omesso versamento della TARI relativa all'anno 2017 – dopo che il prodromico sollecito di pagamento n. 10725 del 23 aprile 2018 per la medesima annualità del tributo era divenuto definitivo per mancata impugnazione - per l'importo complessivo di € 53.021,00 sugli immobili ubicati in Pozzuoli (NA) alla Via Miliscola n. 193 e destinati allo stabilimento elioterapico denominato "*Lido Nerone*", ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Pozzuoli (NA) nei confronti della "*Lo Scoglio S.r.l.*" avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 9 maggio 2022, n. 5247/12/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure - che aveva accolto il ricorso originario della contribuente con l'annullamento dell'atto impositivo, reputando proponibili le questioni di merito nonostante la definitività del prodromico sollecito di pagamento – sul rilievo che «*il Comune, come deciso dai giudice del primo grado, non documenta né offre neanche in sede di gravame alcun elemento utile a comprendere le ragioni per le quali la superficie che, fino al 2017, veniva considerata come superficie scoperta non tassabile, con l'atto in valutazione, viene assimilata allo stabilimento balneare, tassabile*».

3. La "*Lo Scoglio S.r.l.*" ha resistito con controricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorso è affidato a nove motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 36 e 51 del regolamento comunale IUC, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'ente impositore abbia applicato «*il differente* iter *di riscossione adottato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, contraddistinto dall'adozione del sollecito/intimazione di pagamento dopo la notifica della cartella di pagamento: essa, in violazione delle invocate disposizioni regolamentari, illegittimamente omette di rilevare la natura e la finalità dell'avviso di accertamento impugnato dalla srl Lo Scoglio, che fu emesso e notificato a seguito dell'omesso versamento dell'importo dovuto ai fini TARI 2017 già richiesto con il precedente "sollecito di pagamento" n. 10725 del 23/04/2018 regolarmente notificato in data 19/06/2018 presso la sede legale della società (come*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dimostrato dalla prova della notifica ed estratto anagrafe tributaria esibiti dal Comune nel giudizio di primo grado)».

Secondo il ricorrente, il giudice del gravame aveva erroneamente valutato «*che la srl Lo Scoglio potesse rimandare la formulazione delle contestazioni di merito al momento della proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento e non fosse tenuta invece a farle valere a pena di decadenza con la tempestiva impugnativa dell'invito di pagamento*».

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs., 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che era «*facoltativamente impugnabile il sollecito di pagamento senza compiere alcuna disamina della funzione e della natura di tale atto alla luce degli artt. 36 e 51 del regolamento IUC del Comune di Pozzuoli, peraltro travisando gli atti difensivi del Comune di Pozzuoli laddove afferma che l'Ente appellante avrebbe sostenuto che il sollecito di pagamento non deve essere motivato in quanto atto di riscossione*», reputando «*ammissibile il ricorso avverso l'avviso di accertamento (successivo al sollecito di pagamento) per motivi e vizi di merito, riconducibili invece al pregresso sollecito di pagamento ed opponibile dal contribuente entro e non oltre sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso (ex art. 21 D.lgs. 546/1992)*».

4. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla questione dell'autonoma impugnabilità dell'avviso di accertamento per ragioni attinenti al merito della pretesa impositiva, anche dopo che il prodromico sollecito di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pagamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione – sono infondati.

4.1 A di là della disciplina regolamentare del Comune di Pozzuoli (NA), che prevede la successione di ben tre atti impositivi per il recupero del tributo (invito al pagamento, sollecito di pagamento e avviso di accertamento – artt. 36 e 51 del regolamento comunale IUC, allegato in copia col n. 6 nella documentazione prodotta dal ricorrente in sede di legittimità), resta il fatto che i primi due sono atti prodromici ad impugnazione facoltativa, che non escludono la proponibilità delle questioni attinenti al merito della pretesa impositiva in sede di sola impugnazione dell'atto principale ad impugnazione necessaria.

4.2 La scelta dell'ente impositore di regolamentare la riscossione del tributo con l'emanazione di ben due atti prodromici prima dell'avviso di accertamento non può tradursi in una *deminutio* del diritto di difesa in danno del contribuente. Invero, come è stato ricostruito dai più recenti arresti di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11303; Cass., Sez. Trib., 25 giugno 2025, n. 17120; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2025, n. 33353; Cass., Sez. Trib., 18 settembre 2026, n. 25552), si possono enucleare, nel vasto panorama degli atti impositivi, le distinte categorie degli "*atti facoltativamente impugnabili*" e degli "*atti necessariamente impugnabili*": i primi esprimono un'irreversibile determinazione della pretesa impositiva, seppure non rivestano ancora la forma autoritativa di uno degli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente, sebbene non ancora formalmente, determinata; i secondi sono riconducibili o assimilabili (in via di interpretazione estensiva, per affinità di portata e di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

funzione) all'elenco degli atti tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; per cui si può dire che la pretesa impositiva è sostanzialmente e formalmente determinata.

Pertanto, nulla esclude che il contribuente possa opporsi dinanzi al giudice tributario, dapprima, all'atto facoltativamente impugnabile e, poi, all'atto necessariamente impugnabile, configurandosi il suo interesse ad agire non soltanto nel contestare l'atto suscettibile di divenire irretrattabile se non impugnato, bensì anche nell'impedire l'adozione di un tale provvedimento, che imporrebbe il ricorso al giudice tributario siccome riconducibile all'elenco contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in termini: Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213).

Tale eventualità, cioè, l'impugnazione, dapprima, dell'atto impositivo atipico o ad impugnazione facoltativa e, poi, dell'atto impositivo tipico o ad impugnazione necessaria comporta, comunque, in caso di contemporanea pendenza, che il giudizio relativo all'atto preliminare venga a perdere rilevanza, essendo prevalente (ed assorbente) la cognizione sulla pretesa impositiva (per ogni aspetto dell'*an*, del *quantum* e del *quomodo*) nel giudizio relativo all'atto principale, anche se l'instaurazione sia successiva in ordine cronologico. Per cui, il contribuente ha l'onere di riproporre – o proporre *ex novo*, non essendo vincolato dalle questioni dedotte nel precedente giudizio - in questa sede i vizi sostanziali e procedurali ravvisati nell'esercizio del potere impositivo.

Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento), il cui mancato esercizio non determina alcuna

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento. Ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259).

Peraltro, l'emanazione di atti impositivi atipici non incide sulla sequenza procedimentale dell'accertamento e della riscossione del tributo, per cui la funzione dell'atto principale non è alterata dall'eventuale emanazione dell'atto preliminare; ne deriva, quindi, che l'atto impositivo atipico non muta la causa tipica dell'atto impositivo tipico, che il contribuente ha, sempre e comunque, l'onere di impugnare per contestare la pretesa tributaria (in termini: Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213).

Ne consegue che, per far valere le doglianze relative all'*an* ed al *quantum* del tributo, il contribuente può optare per l'impugnazione dell'avviso di accertamento senza incorrere in alcuna decadenza per l'omessa impugnazione dei preventivi (ancorché consecutivi l'uno all'altro) invito al pagamento o sollecito di pagamento, che è meramente facoltativa.

Di contro, una volta ammessa l'impugnazione facoltativa degli atti atipici, resta pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che, una volta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

emesso tale atto - come è stato precisato da questa Corte - viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, nn. 30691 e 30736; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213); in effetti, se l'atto tipico viene impugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti propri dell'atto tipico (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30736; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213);

Dunque, l'emanazione dell'atto susseguente, con la formulazione di una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce l'atto precedente e ne provoca la caducazione d'ufficio, con la conseguente carenza di interesse delle parti nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l'interesse a una decisione relativa ad un atto – nella specie, l’avviso di pagamento - sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente all'atto – nella che lo ha integralmente sostituito (sul punto: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7344; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095, 16111, 16118 e 16122).

4.3 Su tali premesse, la sentenza impugnata si è pienamente uniformata a tale esegesi, avendo ritenuto in argomento che:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L'appello va rigettato. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione che <<L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile (Sez. U., Sentenza n. 12244 del 27/05/2009). Al contribuente, avendone facoltà, non è precluso il diritto di impugnare l'atto di sollecito trasmesso prima dell'avviso di intimazione sotteso alla cartella di pagamento notificata oltre il termine quinquennale (Cass. n. 28890/2019). Pertanto, premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, elenca espressamente gli atti impugnabili, annoverando tra questi il ruolo e la cartella di pagamento, l' impugnazione del detto sollecito, rappresentando una facoltà e non un onere per il contribuente, non preclude, in caso di mancato esercizio, la possibilità di impugnazione con l'atto successivo. Ragion per cui la contribuente avrebbe potuto impugnare il successivo avviso di accertamento, oltre che per vizi suoi propri, anche per profili attinenti al merito della pretesa fiscale.>> (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 13/10/2022) 01/12/2022, n. 35412).

5. Con il sesto motivo (da esaminare in via prioritaria - in deroga all'ordine sequenziale di prospettazione delle censure - per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica), si denuncia illegittimità della sentenza impugnata per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di esaminare un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., «*fatto decisivo costituito dall'omessa erronea considerazione del sollecito di pagamento come atto della riscossione e dall'erronea mancata considerazione della specifica motivazione in esso presente*», giacché «*la sentenza impugnata travisa la prova laddove essa illegittimamente conferma la sentenza di primo grado che ha dichiarato il vizio di motivazione dell'atto impugnato affermando che l'appellante non avrebbe sollevato al riguardo specifici motivi di impugnazione: la sentenza di secondo grado travisa il sollecito di pagamento esibito dal Comune già dinanzi alla CTP e l'atto di appello dell'Ente ove a pag. 6 risulta specificamente eccepita l'illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui l'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo per carenza di motivazione perché invece l'atto contiene tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria. In particolare, esso riporta i riferimenti all'atto prodromico (sollecito di pagamento n. 10725 del 23/04/2018); le modalità di calcolo della sanzione e degli interessi; le*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

superfici per la cui occupazione è richiesto il tributo; il periodo di riferimento della tassazione; le modalità di calcolo del tributo con la precisa individuazione delle tariffe applicate. Tali dati hanno certamente messo la contribuente nella condizione di comprendere quali siano stati i parametri di calcolo del tributo, con la conseguenza che l'atto opposto doveva ritenersi completo al punto da consentire l'individuazione dell'oggetto del tributo nonché delle modalità di calcolo dello stesso. Al contrario di quanto sostenuto nella sentenza, non spettava al Comune di Pozzuoli alcuna prova in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo e/o in ordine alla correttezza delle superfici imponibili, stante la inammissibilità delle questioni di merito che non potevano essere né sollevate dalla società contribuente, né trattate dal Comune di Pozzuoli a causa della mancata impugnazione dell'atto presupposto».

5.1 Il predetto motivo è fondato.

5.2 Il mezzo deve essere preventivamente riqualificato d'ufficio – in base alla volontà manifestata dal ricorrente – *sub specie* di violazione/falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'inadeguatezza motivazione dell'avviso di accertamento (art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), affermando, al contrario, che «*l'appellante* [non aveva] *sollevato al riguardo specifici motivi di impugnazione*».

Laddove l'atto di appello dell'ente impositore aveva espressamente censurato l'affermazione della decisione di prime cure secondo cui «*l'atto impugnato è privo di adeguata motivazione in ordine all'eccepito assorbimento delle superfici*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non tassate per le annualità pregresse nell'ambito di quelle sottoposte a tassazione», deducendo, di contro, che:

La sentenza è errata e va riformata, inoltre, nella parte in cui l'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo per carenza di motivazione atteso che l'atto contiene tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria: in particolare, esso riporta i riferimenti all'atto prodromico (sollecito di pagamento n. 10725 del 23/04/2018); le modalità di calcolo della sanzione e degli interessi; le superfici per la cui occupazione è richiesto il tributo; il periodo di riferimento della tassazione; le modalità di calcolo del tributo con la precisa individuazione delle tariffe applicate. Tali dati hanno certamente messo la società nella condizione di comprendere quali siano stati i parametri di calcolo del tributo, con la conseguenza che l'atto opposto deve ritenersi completo al punto da consentire l'individuazione dell'oggetto del tributo nonché delle modalità di calcolo dello stesso. Sulla questione è intervenuta anche la Corte di

Ciò anche in linea con al giurisprudenza di legittimità, secondo cui è pacifico che, in tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che la normativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza di specifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta di riduzione del contribuente, è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'*an* e il *quantum* dell'imposta (in termini: Cass., Sez. Trib., 29 luglio 2025, n. 21872).

5.3 Invero, la corretta qualificazione del vizio denunciato col ricorso per cassazione deve essere rapportata alla prospettazione delle argomentazioni in fatto ed in diritto a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è soltanto l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2012, n. 14026; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2017, n. 23381; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12690; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6864;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6782; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2025, n. 28485; Cass., Sez. Trib., 3 giugno 2026, n. 17698). Per cui, è pacifico che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34010; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2023, n. 2030; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12433; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3033; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2025, n. 15993; Cass., Sez. 2^, 26 maggio 2026, n. 16359);

5.4 Ciò posto, è evidente che il giudice del gravame non si è pronunciato sulla questione controversa della carente motivazione dell'atto impositivo, che pure era stata dedotta con l'atto di appello, censurando sul punto la decisione di prime cure.

6. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e 1, comma 695, del d.lgs. 27 dicembre 2013, n. 147, e 1 comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado «*di rilevare la legittimità*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'applicazione della sanzione del 30%, nonostante l'appellante Comune di Pozzuoli avesse specificamente eccepito che essa conseguiva all'inadempienza al sollecito di pagamento da parte della contribuente».

7. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado «*di pronunciarsi sulle sanzioni irrogate* [,cosicché] *la sentenza da un lato confligge con le norme richiamate con il motivo n. 3 che precede le quali espressamente prevedono l'irrogazione della sanzione in questione in dipendenza del tempestivo mancato pagamento del tributo (a seguito del sollecito di pagamento) e dall'altro confligge con l'art. 112 c.p.c., vertendosi in ipotesi di omessa pronuncia*».

8. I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall'esito del sesto motivo, rendendosene superfluo e ultroneo lo scrutinio in ragione della stretta connessione delle sanzioni amministrative alla validità dell'atto impositivo da cui ne dipende l'irrogazione.

9. Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente, laddove la sentenza impugnata «*nell'esporre lo "svolgimento del processo" dà atto del motivo di appello ove il Comune di Pozzuoli aveva eccepito che la CTP aveva confuso l'*iter *di riscossione di competenza del Comune di Pozzuoli con l'*iter *di riscossione normalmente adottato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto il Regolamento IUC del Comune di Pozzuoli all'art. 36 prevede*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che <<Il versamento è dovuto: a) previo invito al contribuente, a titolo di acconto, in 4 rate, di pari importo…b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in 2 rate, di pari importo,…>> mentre l'art. 51 del medesimo Regolamento dispone che <<Il Comune procede […] all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato>>».

Secondo il ricorrente: «*La CTR - in contrasto inconciliabile con la descrizione del fatto – omette quindi di considerare che il Comune di Pozzuoli: a) aveva invece eccepito a sostegno dell'appello e con il riferimento agli artt. 36 e 51 del regolamento innanzi citato che il sollecito di pagamento non è atto della riscossione, mentre tale è il successivo avviso di accertamento; b) aveva inoltre documentato – esibendolo in giudizio fin dal primo grado - che il prodromico sollecito di pagamento era invece compiutamente motivato, era stato ritualmente notificato, era rimasto incontestato ed era richiamato nel successivo avviso di accertamento il quale - come atto di riscossione – non esigeva quindi alcuna ulteriore motivazione essendosi limitato a richiedere il medesimo importo del sollecito di pagamento maggiorato di sanzione ed interessi*».

9.1 Il predetto motivo è inammissibile.

9.2 Invero, la censura non coglie la *ratio decidendi* sul punto, essendo evidente l'assoluta irrilevanza del passaggio argomentativo della sentenza impugnata in cui si è ritenuta l'infondatezza degli argomenti difensivi dell'ente impositore (natura riscossiva del sollecito di pagamento e superfluità della sua motivazione), giacché si è trattato di un rilievo aggiuntivo,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non coessenziale alla decisione, che era stata correttamente fondata sull'impugnazione facoltativa del sollecito di pagamento.

9.3 Per cui, vale la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte *ad abundantiam* o costituenti *obiter dicta*, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione, essendo estranee alla *ratio decidendi* della medesima (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2010, n. 23635; Cass., Sez. 1^, 10 aprile 2018, n. 8755; Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2022, n. 18429; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2024, n. 11861; Cass., Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14796; Cass., Sez. Trib., 16 aprile 2026, n. 9883).

10. Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere incorso il giudice di secondo grado in ultrapetizione, laddove la sentenza impugnata «*ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Pozzuoli per la pretesa contrarietà del Regolamento IUC "ai principi che regolano la normativa in materia di impugnazione degli atti tributari e loro motivazione"* », «*risultando violato il potere dispositivo delle parti che con le loro domande ed eccezioni circoscrivono l'ambito del giudizio*».

Secondo il ricorrente: «*Difatti, nei propri scritti difensivi la srl Lo Scoglio giammai ha compiuto alcun cenno al Regolamento IUC del Comune di Pozzuoli, né ha mosso a tale regolamento alcuna contestazione, né ha preso posizione sui motivi di appello del Comune fondati sulla violazione del Regolamento IUC*».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11. Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato rigettato l'appello del Comune di Pozzuoli (NA) «*per motivi non addotti dall'appellata srl Lo Scoglio, in tal modo operando anche in violazione degli artt. 54 e 23 D.L.vo 546/1992 che impongono alla parte appellata di esporre le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dall'appellante*», omettendo anche di considerare «*che la SRL LO SCOGLIO non aveva in alcun modo contestato gli art. 36 e 51 del Regolamento IUC (il cui testo è riportato in corsivo nel motivo n. 1 che precede) indicati nell'atto di appello proposto dal Comune come elementi costitutivi e legittimanti dell'atto impugnato: tale acquiescente condotta processuale della srl Lo Scoglio era invece stata produttiva di effetti vincolanti, che imponevano al Giudice di secondo grado di astenersi da qualsiasi controllo probatorio sul Regolamento IUC e di ritenerlo elemento legittimante l'avviso di accertamento impugnato così come eccepito dal Comune di Pozzuoli, per la ragione che l'atteggiamento difensivo dell'appellata - valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale - espunge il fatto stesso dagli accertamenti giudiziali*».

12. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla rilevanza decisoria del regolamento comunale IUC – sono inammissibili.

12.1 Invero, il giudice del gravame ha ritenuto contraria ai principi generali sull'impugnazione degli atti tributari non il regolamento comunale in sé, ma l'applicazione (vale a dire l'interpretazione) fattane dall'ente impositore nel caso di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

specie. Per cui, è evidente che tale argomentazione non lede né altera il principio della domanda formulata dalla contribuente. In ogni caso, si tratta di motivazione aggiuntiva *ad abundantiam*.

13. Con il nono motivo, si denuncia, in via subordinata, violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato confermato dal giudice di secondo grado l'annullamento *in toto* dell'atto impositivo, «*a fronte della eccezione della contribuente che "la superficie dell'utenza N4 - categoria stabilimenti balneari – dovrà essere rideterminata da mq 5548 a mq 1387 stante la necessaria decurtazione delle aree scoperte non operative – N5 (per cui non tassabili) di mq 3047 e delle altre categorie già oggetto di separata tassazione (utenze N1-N2 e N3) e le cui agevolazioni sono già state riconosciute dal Comune (riduzione del 30% per uso stagionale)"*», sicché l'annullamento doveva essere pronunciato «*limitatamente alla richiesta del tributo per la parte eccedente le superfici che la stessa srl Lo Scoglio aveva riconosciuto essere soggetta ad imposizione TARI: per converso, la C.G.T. di II grado di Napoli ha anch'essa illegittimamente disposto in toto l'annullamento dell'atto impugnato*».

13.1 Il predetto motivo è assorbito dall'esito del sesto motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio, anche in considerazione della sua proposizione in via gradata.

14. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del sesto motivo, l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, l'inammissibilità del quinto motivo, del settimo motivo e dell'ottavo motivo, nonché l'assorbimento del terzo motivo, del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quarto motivo e del nono motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo; rigetta il primo motivo e il secondo motivo; dichiara l'inammissibilità del quinto motivo, del settimo motivo e dell'ottavo motivo; dichiara l'assorbimento del terzo motivo, del quarto motivo e del nono motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

IL PRESIDENTE

Ugo Candia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale